



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

Valutazione e Controlli

30 settembre 2019

Presentazione	2
OIC (Organismo Italiano di Contabilità)	3
OIV (Organismo Italiano di Valutazione)	5
Principi di revisione	7
Controlli interni	10

Presentazione

Cara/o collega,

ti presentiamo il decimo numero dell'Informativa periodica "Valutazione e controlli", che confidiamo possa essere di aiuto e stimolo per approfondire il contenuto di alcuni dei più rilevanti contributi prodotti dal Consiglio Nazionale, nonché le novità normative e le varie pubblicazioni degli organismi di cui il Consiglio stesso è parte attiva.

La costante pubblicazione degli aggiornamenti sulle più recenti evoluzioni della normativa e della disciplina professionale è, infatti, un nostro aspetto distintivo.

Il nostro obiettivo è quello di offrire uno strumento agile, rapido e di efficace comunicazione e diffusione delle iniziative, degli studi e dei prodotti dell'area "Valutazione e Controlli" del Consiglio Nazionale. Alla luce di ciò, l'informativa rappresenta uno strumento di facile consultazione, in quanto prevede la possibilità di recuperare i documenti richiamati tramite collegamenti ipertestuali, "riducendo" i relativi tempi di ricerca.

L'evidente interesse che ci è stato dimostrato, rappresenta per noi uno stimolo avendo come principale prerogativa quella di preservare le effettive esigenze della professione. Pertanto, saremo lieti di ricevere consigli, suggerimenti e/o spunti di riflessione per migliorare questa iniziativa.

Buona lettura

Raffaele Marcello

*Consigliere Nazionale con delega alla Revisione legale,
Principi contabili e di valutazione,
Sistema di amministrazione e controllo*



Nuovi temi di *Corporate Reporting*

Comunicazione “Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima” della Commissione Europea

La Commissione Europea ha presentato in data 18 giugno 2019 la Comunicazione “Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima”.

Il testo chiarisce che le indicazioni, non vincolanti, devono essere lette in combinazione con la legislazione di recepimento della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (2014/95/UE) – ossia per quanto concerne la realtà italiana con il D.Lgs 254/2016 – e, se del caso, con il testo della direttiva stessa.

Gli orientamenti si occupano nello specifico del tema della “*climate related information*”, quale strumento di ausilio per contribuire allo sviluppo sostenibile delle imprese.

Il documento sviluppa, oltre ai principi di comunicazione, anche un’analisi che vuol far soffermare le imprese interessate dalla *non-financial information* sui riflessi che il comportamento tenuto nei confronti dell’ambiente può avere sulla comunità e sulle imprese medesime. Più nel dettaglio, sono esaminati i rischi di produrre un impatto

negativo sul clima nonché le opportunità di contribuire all’adattamento dei cambiamenti climatici; contestualmente, sono considerati i rischi di transizione (legati alle politiche, giuridici, tecnologici, di mercato e reputazionali) e fisici sui risultati finanziari dell’impresa.

Gli orientamenti presentano interessanti considerazioni inerenti al concetto di “rilevanza” applicato al contesto ambientale e sociale.

Sono, altresì, presentati e illustrati taluni indicatori fondamentali di prestazione.

Bozza di principio contabile “Passaggio ai principi contabili nazionali”

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in data 16 luglio 2019 ha pubblicato in consultazione la Bozza di principio contabile “[Passaggio ai principi contabili nazionali](#)”. È possibile inviare commenti entro il 15 ottobre 2019.

Si osserva che una precedente Bozza del documento era stata pubblicata nel 2012. Il progetto era rimasto, quindi, “incompiuto” ed ha ripreso vigore in seguito anche alla previsione dell’art. 1, comma 1070 del D.Lgs 145/2018, il quale ha reso facoltativa l’adozione degli IAS/IFRS per tutti i soggetti non quotati a partire dall’esercizio 2018.

La Bozza di principio definisce “le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi



contabili nazionali da parte di società che in precedenza redigevano il bilancio in conformità ad altre regole (principi contabili internazionali, ecc.)". Il documento si riferisce, quindi, a tutti i casi di "passaggio" ai principi contabili nazionali da un precedente diverso regime contabile.

L'OIC prevede che gli effetti derivanti dal passaggio siano contabilizzati -in linea con quanto previsto in termini generali per il cambiamento dei principi contabili dall'OIC 29, Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio - in via retroattiva, "*... salvo i casi in cui ciò risulti non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente oneroso oppure gli effetti sono irrilevanti*". Laddove si verifici una delle predette situazioni, è disposto che i principi contabili nazionali siano applicati prospetticamente.

In questo contesto, rileva almeno evidenziare che per "eccessivamente oneroso" il principio intende i casi in cui "*...l'applicazione retroattiva di una data regola comporta il sostenimento di spese sproporzionate rispetto al beneficio informativo che ne deriva*".

L'effetto complessivo del passaggio è imputato alla data di transizione, tenendo conto degli effetti fiscali, ad apposita riserva del patrimonio netto. La data di transizione è intesa come la data di apertura del periodo comparativo del primo bilancio "OIC compliant" (quindi, se il bilancio d'esercizio 2019 è il primo redatto con le norme nazionali, la data di transizione è il 1° gennaio 2018).

Il principio riporta poi le informazioni da includere in nota integrativa, quali: una riconciliazione delle variazioni apportate al patrimonio netto alla data di transizione e alla data di chiusura del bilancio comparativo, nonché una riconciliazione del conto economico comparativo; le voci riclassificate per mezzo delle "eccezioni" concesse (indicate nell'Appendice A); le voci per le quali non è stato possibile effettuare la determinazione retroattiva con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato a tale scelta; indicazioni in merito alle modalità di determinazione della vita utile dell'avviamento, nel caso in cui la società opti per non "riscrivere" le aggregazioni aziendali pregresse.

Il principio contiene anche l'Appendice B, Casi applicativi, dedicata specificamente al passaggio da IFRS a principi contabili nazionali.



Una rinnovata veste per la “storica” rivista sulla Valutazione d’Azienda: nuove sfide bussano alle porte

La continua evoluzione dei mercati finanziari, dei modelli competitivi e di *business* nonché dei principi contabili, rende necessario un costante aggiornamento e confronto sulle problematiche di maggior rilievo nel campo della valutazione di aziende, titoli azionari e partecipazioni. Alla luce di ciò, l’Organismo Italiano di Valutazione, unitamente al CNDCEC, ha deciso di rilanciare, attribuendole una nuova veste, la storica rivista “[La valutazione delle aziende](#)” fondata 25 anni fa dal Professor Luigi Guatri. La *mission* è quella di monitorare attentamente e segnalare gli aspetti critici correlati a questa evoluzione, stimolando, allo stesso tempo, il confronto tra accademia e professione sui temi nuovi che ne scaturiscono.

La nuova rivista, il cui primo numero è stato pubblicato lo scorso luglio, è scaricabile, con frequenza semestrale, liberamente *on-line* sul sito della Fondazione OIV. È l’unica in lingua italiana specificatamente rivolta alla valutazione delle aziende e ospiterà articoli, dibattiti e confronti, privilegiando quei temi dove non si è ancora consolidata una *best practice*. In particolare, essa intende contribuire ad accrescere la qualità delle valutazioni, promuovendo una maggiore attenzione alla sostanza piuttosto che alla forma. Tutto ciò, naturalmente, comporterà anche di dare spazio a temi “scomodi” come il grado di effettiva trasparenza delle valutazioni, la ragionevolezza delle basi informative utilizzate, l’indipendenza dei soggetti

valutatori e i loro profili di responsabilità.

Partendo dalla spinta propulsiva che ha dato vita ad una rivitalizzazione della “nuova rivista”, già nel primo numero ci si è interrogati su quali siano le sfide che la valutazione d’azienda è chiamata ad affrontare, cercando di identificare i punti di riferimento ereditati dal passato che in maggiore o minore misura sono venuti meno. Nello specifico, il Direttore Responsabile, Prof. Mauro Bini dell’Università Bocconi, ha individuato quattro principali aree in cui la valutazione ha perso punti di riferimento:

- le tecniche valutative;
- i mercati finanziari;
- i modelli di *business*;
- i principi contabili e la regolamentazione.

L’evoluzione nel tempo delle tecniche valutative mostra come siano progressivamente venuti un po’ meno i punti fermi di ancoraggio di ciascun criterio di valutazione, di volta in volta rappresentato dal reddito normale, dalla durata del vantaggio competitivo, dalle future opportunità di crescita, dal reddito corrente e dai prezzi di mercato. Ragion per cui, la valutazione d’azienda è oggi alla ricerca di un approccio globale in grado di superare, inoltre, la dimensione statica dei precedenti modelli.

Per quanto riguarda i mercati finanziari, anche in quest’ambito si stanno mettendo in parte in discussione molti dei riferimenti usati nel passato e le sfide che la valutazione d’azienda



deve affrontare riguardano se ed in quale misura i tassi di sconto debbano essere differenziati in relazione alle diverse configurazioni di valore (valore di investimento, valore di mercato, valore intrinseco), piuttosto che in relazione alle diverse unità di valutazione (intera azienda, singolo titolo, partecipazione di controllo, partecipazione di minoranza).

L'analisi dei modelli di *business* rappresenta una cornice indispensabile per l'evoluzione delle tecniche valutative, in quanto permetterebbe di identificare il reddito sostenibile di lungo periodo, raramente coincidente con l'ultimo anno di previsione esplicita del piano aziendale. Quest'ultimo dovrebbe essere ideato come un ponte fra due capacità di reddito, "di partenza" e "di arrivo", e dovrebbe quindi fondarsi su un'analisi dinamica del modello di *business*. Pertanto, facendo perno su due punti di riferimento la valutazione eviterebbe di cadere nell'errore di proiettare all'infinito il reddito dell'ultimo anno di piano, portando invece ad interrogarsi sullo spazio economico che l'azienda potrà occupare nel futuro, dato il suo modello di *business*.

I punti di riferimento sui quali gli esperti valutatori potevano contare, sono venuti meno anche sul fronte dei principi contabili. L'inadeguatezza degli stessi di offrire un'opportuna rappresentazione dell'impatto dei diversi modelli di *business* sulle misure più appropriate di rilevazione contabile si configura come una nuova sfida per la valutazione d'azienda.

Pertanto, in un contesto in cui le valutazioni risultano maggiormente complesse a causa del venir meno di importanti *reference points*, la professionalità e la diligenza dei soggetti chiamati a svolgere la valutazione assumono primaria importanza rispetto al passato in quanto saranno queste ultime a garantire la qualità della valutazione rispetto alle varie formule e modelli.



Le risposte del CNDCEC alle consultazioni internazionali sul controllo di qualità della revisione e sulla revisione delle imprese di minore complessità

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito il proprio contributo a due importanti consultazioni in merito alla revisione legale dei conti avviate dallo IAASB (*International Auditing and Assurance Standards Board*), il comitato di IFAC deputato all'emanazione dei principi di revisione internazionali ISA.

Quality Management

La prima consultazione, avviata dallo IAASB a febbraio 2019 e conclusa il 1° luglio 2019, è relativa alla gestione della qualità per i soggetti che svolgono incarichi di revisione contabile completa e limitata del bilancio, nonché altri incarichi di *assurance* e servizi connessi (*Quality Management at the Firm and Engagement Level, Including Engagement Quality Reviews*).

L'attuazione del progetto IAASB, che si concluderà prevedibilmente entro il primo trimestre del 2020, porterà:

1. ad una profonda rivisitazione del principio internazionale sul controllo della qualità ISQC n. 1 (*International Standards on Quality Control*). Il novellato principio assumerà la denominazione di ISQM n. 1 (*International Standards on Quality Management*) ove i termini "quality control" sono stati sostituiti da "quality management" a fronte di un nuovo

approccio applicato al sistema qualità;

2. all'emanazione di un nuovo principio ISQM n. 2 relativo al riesame della qualità dell'incarico (*Engagement Quality Reviews*);
3. ad una rivisitazione del principio ISA n. 220 relativo alla qualità dell'incarico di revisione (*Quality Management for an Audit of Financial Statement*).

I tre *Exposure Draft* sono corredati da esempi e FAQ, non autoritativi, utili ad illustrare come il nuovo ISQM 1 possa essere applicato in maniera scalabile in base alle caratteristiche organizzative e dimensionali del professionista e alla natura e alle circostanze dell'incarico.

Il CNDCEC ha accolto con favore l'iniziativa dello IAASB volta a modificare l'approccio ed il fondamento logico del sistema di qualità della revisione attraverso l'introduzione di una nuova metodologia basata sulla valutazione preliminare del rischio.

Il CNDCEC ritiene che l'approccio proposto, ancorché maggiormente articolato rispetto al sistema attuale, rafforzi l'efficienza del sistema di gestione della qualità della revisione in quanto introduce aspetti significativi di autovalutazione da parte del revisore con lo scopo di concentrare l'attenzione, come già avviene nella pianificazione e nello svolgimento degli incarichi di revisione, sulle



PRINCIPI DI REVISIONE

aree ritenute maggiormente a rischio da parte dello stesso revisore.

La metodologia basata sulla valutazione preliminare del rischio è ormai entrata nell'uso comune della revisione ed ha dimostrato di generare indubbi vantaggi. L'applicazione di tale metodologia alla gestione della qualità non potrà che portare dei benefici connessi ad un sistema della qualità configurato e mantenuto in risposta ai rischi identificati e valutati piuttosto che un sistema che richiede l'adozione di direttive e procedure che prescindono dalle reali caratteristiche organizzative e dimensionali del revisore nonché dalla tipologia di incarichi svolti.

Audits of Less Complex Entities

La seconda consultazione internazionale alla quale il CNDCEC ha voluto contribuire riguarda la revisione contabile delle imprese meno complesse (*Discussion Paper, Audits of Less Complex Entities: Exploring Possible Options to Address the Challenges in Applying the ISAs*) avviata dallo IAASB ad aprile 2019 e conclusa il 12 settembre 2019.

Il CNDCEC è particolarmente interessato alla consultazione dello IAASB e alle azioni che ne conseguiranno poiché in Italia, nella maggior parte dei casi, la revisione legale riguarda proprio le imprese di dimensioni minori (o, secondo la nuova e condivisibile terminologia, "imprese meno complesse").

Come noto, un recente intervento normativo ha significativamente ridotto le soglie che rendono obbligatoria la revisione legale nelle società a responsabilità limitata (mentre nelle società per azioni e nelle società in

accomandita per azioni la revisione è sempre obbligatoria). Alla luce delle suddette novità normative, nelle Srl italiane la revisione contabile è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione contabile;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei tre seguenti parametri quantitativi:
 - 1) totale dell'attivo di stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Il CNDCEC ha accolto con favore i recenti interventi normativi volti ad ampliare la platea di società soggette all'obbligo della revisione del bilancio ma, al tempo stesso, è consapevole della complessità e della difficoltà di applicare nei contesti aziendali di minori dimensioni i principi di revisione internazionali (ISA Italia), che dal 1° gennaio 2015 rappresentano gli *standard* professionali di riferimento per lo svolgimento degli incarichi di revisione.

Questa stessa preoccupazione è evidentemente condivisa anche a livello internazionale, tanto che, all'esito di un processo evolutivo in corso da diversi anni, lo IAASB ha avviato una consultazione sulle possibili azioni da intraprendere con riferimento alla revisione delle entità meno complesse.



PRINCIPI DI REVISIONE

Le opzioni sulle quali è stata chiesta una consultazione globale includono:

- la rivisitazione degli esistenti principi ISA;
- lo sviluppo di un *set* separato di principi di revisione *ad hoc* per queste tipologie di imprese;
- lo sviluppo di linee guida per i revisori delle imprese meno complesse partendo dagli esistenti principi di revisione.

Il CNDCEC ha partecipato alla consultazione esprimendo il proprio favore per la seconda delle opzioni paventate, ossia per l'elaborazione di un *set* autonomo di principi specifici per le imprese di minore complessità, nonostante la consapevolezza dei lunghi tempi necessari per realizzare tale ambizioso quanto opportuno progetto.



Società non quotate

Revoca della delibera di nomina del sindaco

(Tribunale di Milano, ordinanza del 24 maggio 2019)

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 maggio scorso, ha disposto che la delibera di revoca del sindaco illegittimamente nominato dalla società necessita dell'approvazione del Tribunale.

Due gli aspetti messi in luce nella pronuncia. In primo luogo, in linea con i precedenti, il Giudice osserva che la delibera di nomina assunta in spregio ai *quorum* previsti dallo statuto è annullabile e, dunque, rimovibile in via di autotutela endosocietaria, risultando peraltro priva di effetti la nomina dei sindaci.

Nel caso in cui di revoca riguardi una delibera di nomina dei sindaci inficiata da vizi, inoltre, si producono gli effetti sostanziali tipici della revoca dei sindaci, dovendo pertanto applicarsi il precetto di cui all'art. 2400, secondo comma, c.c. in forza del quale la revoca dei sindaci deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.

Indipendenza del revisore

(Corte di Cassazione, I sez. civile, ordinanza n. 14919 del 31 maggio 2019)

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un revisore legale di una s.p.a. avverso il decreto con cui il Tribunale rigettava l'opposizione *ex art. 98 l.f.* proposta nei confronti del decreto di rigetto dell'insinuazione in via privilegiata, al passivo

della procedura concorsuale a cui la stessa società era stata assoggettata, del credito vantato dal ricorrente. La decisione del Tribunale si fondava essenzialmente sull'invalidità della nomina del revisore legale, per carenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'ordinamento ai fini dell'accettazione dell'incarico, in quanto soggetto legato da un rapporto di stretta collaborazione professionale con uno dei sindaci della società. Si trattava, infatti, di professionisti appartenenti al medesimo studio di consulenza.

La pronuncia del Giudice di legittimità, nel ricostruire il regime di indipendenza richiesto al revisore legale, offre un'attenta ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Nell'interpretare l'art. 10 D.Lgs. n. 39/2010 la Corte di Cassazione ne chiarisce la portata applicativa: è opportuno precisare, sin da subito, che la disciplina applicabile *ratione temporis* era quella previgente all'attuale formulazione della norma sensibilmente modificata dal D.Lgs. n. 135/2016.

In via preliminare, occorre soffermarsi sulla questione, affrontata *incidenter tantum* dal Giudice, circa l'individuazione del perimetro di alcuni concetti richiamati dall'anzidetto art. 10 D.Lgs. n. 39/2010. In forza di tale previsione, infatti, l'incarico della revisione legale doveva essere indipendente dalla società e non doveva essere coinvolto in alcun modo nel suo processo decisionale (la previsione è



CONTROLLI INTERNI

replicata nell'attuale e vigente formulazione dell'art. 10, comma primo).

Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, D.Lgs. n. 39/2010, il revisore non effettua la revisione legale quando tra la società sottoposta a revisione e il revisore legale o la rete di cui quest'ultimo faccia, parte sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore risulta compromessa (previsione successivamente modificata *in pejus* dal D.Lgs n. 135/2016).

Nella ridefinizione della terminologia impiegata dal legislatore, la Corte sottolinea come nel concetto di "società" rientri a pieno titolo anche il collegio sindacale, in quanto organo della *governance* che concorre alla formazione del processo decisionale della società medesima per tramite della partecipazione alle assemblee, alle riunioni dei consigli di amministrazione e del comitato esecutivo e per tramite dell'esercizio dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 c.c.

È a dirsi, infatti, che da tempo la dottrina ritiene che il collegio sindacale sia emanazione e parte integrante della società, che se ne serve per controllare l'operato di altri organi, e non un soggetto esterno ad essa chiamato esclusivamente ad effettuare controlli sulla società, come avviene nel caso del revisore.

Sebbene l'attività svolta dal collegio sindacale e quella svolta dal revisore legale siano diverse,

esistono innegabili ambiti di interferenza che giustificano una rigorosa interpretazione del disposto normativo.

Laddove si intendesse accedere ad un'interpretazione restrittiva del lemma "società", ricomprendendo tra gli organi solo quello di amministrazione, resta comunque da valutare la portata dell'art. 10, comma secondo, D.Lgs. n. 39/2010 nella versione precedente alle modifiche del 2016 (modifiche che hanno ampliato le ipotesi in cui l'indipendenza del revisore risulta compromessa).

Tale disposizione escludeva testualmente l'indipendenza del revisore nei casi in cui tra la rete di appartenenza e la società sottoposta a revisione esistessero relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole poteva trarre la conclusione che l'indipendenza del revisore risultava compromessa.

È il caso di precisare che nel concetto di rete, per come definito nel previgente art. 1 del D.Lgs. n. 39/2010, era possibile annoverare l'associazione professionale (ovvero la STP) a cui partecipassero il revisore e il sindaco, mentre ne risultava estraneo il *network* professionale, trattandosi di un'ipotesi di mera collaborazione professionale.

Al riguardo, la Cassazione avverte che il legislatore, peraltro uniformandosi alle previsioni della Direttiva n. 43/2006, ha accolto sin dal 2010 il principio della indipendenza in apparenza, di modo che è necessario che il



CONTROLLI INTERNI

revisore appaia indipendente agli occhi di un soggetto terzo, informato, obiettivo e ragionevole. Con ciò venivano superate le indicazioni della Raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 richiamata dal ricorrente per il quale l'importo pattuito per la revisione non aveva rappresentato una percentuale elevata dei ricavi professionali complessivi del ricorrente e, di conseguenza, la relazione d'affari intrattenuta con la società non assumeva carattere di significatività e rilevanza. Secondo la menzionata Raccomandazione, infatti, un revisore o una società di revisione o una rete potevano essere considerati finanziariamente dipendenti dal cliente quando il totale dei corrispettivi, per servizi di revisione o per servizi diversi, che ricevevano o prevedevano di ricevere da quel cliente, superava una soglia critica dei loro ricavi totali.

Osserva la Corte che le attuali regole non prevedono alcun riferimento a concetti quali "significatività" o "rilevanza" del contratto tra società e revisore e che, pertanto, nella profilazione dell'indipendenza del revisore debba escludersi una valutazione che vi si possa attenere, dovendosi al contrario riconoscere alle previsioni di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 39/2010 natura imperativa, o di ordine pubblico, la cui violazione comporta la nullità della nomina e, conseguentemente, il mancato riconoscimento del diritto al compenso pattuito.

L'indipendenza del revisore, infatti, è richiesta a tutela di tutti gli operatori economici che ripongono affidamento nella relazione rilasciata dal medesimo.

In definitiva le previsioni di cui all'art. 10, comma primo e secondo, avrebbero contenuto l'elencazione di ipotesi in cui l'indipendenza risultava compromessa, per così dire, con presunzione *juris et de jure*.

È a dirsi, però, che in forza della clausola generale impiegata a chiusura dell'art. 10 D.Lgs. 39/2010 "dalle quali un terzo obiettivo, informato e ragionevole trarrebbe la conclusione", in presenza di un compenso percepito per l'incarico di revisione che risultasse di modesta entità rispetto all'ammontare dei compensi riconosciuti alla rete di appartenenza dalla società, un terzo informato obiettivo e ragionevole poteva giungere alla conclusione che l'indipendenza del primo non fosse compromessa. Il che legittimava la tesi sostenuta dal ricorrente circa la necessità di effettuare una valutazione da condurre caso per caso, verificando il contesto economico e il riflesso che, nel caso di specie, il compenso percepito dal sindaco (e indirettamente dalla rete) associato di studio del revisore potesse assumere rispetto al rischio di compromissione dell'indipendenza di quest'ultimo.

A ben vedere, esistono ulteriori indici normativi che avallano il ragionamento effettuato dalla Cassazione circa l'opportunità di conferire l'incarico ad un revisore indipendente dagli organi della società.

La necessità di evitare interferenze tra funzione di revisione e collegio sindacale, al di fuori delle eccezionali ipotesi, riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 2409-bis c.c., in cui lo statuto della società non tenuta alla redazione del bilancio consolidato assegna



CONTROLLI INTERNI

al collegio sindacale anche la revisione legale della società, è ulteriormente perseguita dal legislatore del D.Lgs. n. 39/2010 con l'attribuzione al collegio sindacale di un ruolo di tutto rilievo nella scelta del revisore.

L'art. 13 D.Lgs. n. 39/2010 prevedeva (e prevede) espressamente che il collegio sindacale della società da sottoporre a revisione, è chiamato a partecipare al procedimento per il conferimento dell'incarico di revisione rilasciando proposta motivata all'assemblea. La stessa norma affida al collegio sindacale un'attività consultiva anche nel procedimento di revoca del revisore, considerato che per espressa previsione dell'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 39/2010, "*... l'assemblea revoca l'incarico sentito l'organo di controllo*". Il collegio sindacale, cioè, è investito di una specifica funzione di garanzia circa la correttezza dei due procedimenti.

Per quanto concerne alla nomina del revisore, l'ordinamento stabilisce che la delibera assembleare di nomina del revisore legale venga assunta sulla base di una "proposta motivata" dell'organo di controllo il quale in modo professionale e indipendente, limitando in tal guisa possibili ingerenze da parte dell'organo di amministrazione, garantisce alla società un'informativa trasparente, obiettiva e ragionata circa la nomina del revisore (cfr. CNDCEC, [Linee Guida per l'attività del Collegio Sindacale degli emittenti ammessi alla negoziazione su AIM/ITALIA](#) in relazione alla proposta motivata per il conferimento dell'incarico al revisore legale o alla società di revisione legale, luglio 2015).

L'assemblea, infatti, può accettare il nominativo proposto dall'organo di controllo ovvero non accettarlo, ma non può mai superare il collegio sindacale nominando direttamente il revisore.

Sulla base dell'attività istruttoria effettuata e delle valutazioni a cui è pervenuto, il collegio sindacale formulerà la propria proposta all'assemblea accompagnata dalla relativa motivazione in ordine ai criteri di scelta adottati, tra cui l'indipendenza del soggetto da incaricare.

Risulta allora di una certa evidenza che il legislatore abbia inteso scongiurare l'esistenza di qualsivoglia rapporto tra sindaco e revisore che possa compromettere l'indipendenza dell'uno e dell'altro.

Società quotate

Non pochi gli aspetti di interesse per i sindaci rinvenibili nel *Report on corporate governance of italian listed companies* del 2018, pubblicato da Consob.

Dal rapporto si evince che la maggioranza delle società italiane quotate adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo (227 società su 231). I consigli di amministrazione sono composti in media da 10 componenti di cui circa la metà indipendenti, secondo le previsioni del Codice di autodisciplina e/o del TUF, mentre i consiglieri di minoranza, presenti in 97 imprese, sono nella media due.

Di interesse anche il dato relativo alla crescita di comitati endoconsiliari e nello specifico del comitato nomine, mentre il comitato di



CONTROLLI INTERNI

remunerazione e quello di controllo interno sono presenti in oltre il 90% delle società. Un quinto delle emittenti ha istituito il comitato sostenibilità, a seguito della pubblicazione del D.Lgs. n. 254/2016 e del regolamento di attuazione emanato da Consob.

Ulteriore dato di una certa importanza è il numero di emittenti che hanno svolto il processo di autovalutazione: 93 (per i sindaci, cfr. CNDCEC, [Autovalutazione del collegio sindacale di società non quotate](#), maggio 2019).

Con riferimento alle operazioni con parti correlate, poi, le società quotate hanno pubblicato, nel periodo ricompreso tra il 2011 e il primo semestre del 2018, 484 documenti informativi per operazioni di maggiore rilevanza. La gran parte delle operazioni ha riguardato finanziamenti e altri contratti per la fornitura di beni o la prestazione di servizi (54%); la parte residua ha riguardato trasferimento di attività da o in favore della parte correlata (30%) o operazioni che hanno determinato accrescimento della partecipazione relativa di quest'ultima rispetto agli altri azionisti (16%).

Enti del terzo settore

D'intesa con l'area delegata allo studio della disciplina degli enti del terzo settore (ETS), è stato istituito il gruppo di lavoro destinato a redigere le Norme di comportamento dell'organo di controllo degli ETS. Nei limiti di compatibilità con la disciplina di settore e considerate le specificità degli enti ricompresi nelle categorie ad esso afferenti, l'organo di

controllo sarà destinatario dei principi e dei criteri che già hanno ispirato la redazione delle norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate.



Hanno collaborato a questo numero

Cristina Bauco

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Raffaele D'Alessio

Componente del gruppo di lavoro CNDCEC per l'area di delega Revisione legale

Nicola Lucido

Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Laura Pedicini

Ricercatrice area revisione legale CNDCEC

Matteo Pozzoli

Professore associato Università degli studi di Napoli "Parthenope"

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT

